



Provincia dell'Ogliastra
Assessorato Agricoltura e Attività Produttive

**DISCIPLINARE PER L'ATTIVAZIONE DI CONVENZIONI CON
IMPRESE AGRICOLE QUALIFICATE AI SENSI DELL'ART.15
DEL D.LGS N°228/2001 E S.M.I.**

ART.1 – FINALITÀ

La Provincia dell'Ogliastra intende supportare il processo di innovazione in atto nel settore agricolo attraverso la promozione del ruolo multifunzionale che le aziende agricole operanti nel territorio possono assumere per lo sviluppo sostenibile del medesimo e per il miglioramento della qualità di vita rurale. La multifunzionalità si pone infatti come uno dei principi da realizzare secondo le linee programmatiche assunte dalla Comunità europea con Reg. CE n. 1698/2005 art. 52 lett. a) punto i) e art. 53, nonché n. 1974/2006 art. 35; allegato II punto 5.3.3.1.1, recepite dal Piano di Sviluppo Rurale della Regione Sardegna in particolare nell'Asse 3 – Misura 311.

ART.2 – OGGETTO

1. Con il presente disciplinare si intende dare attuazione all'art. 15 del Decreto Legislativo n. 228/2001 "*Legge di orientamento e modernizzazione del settore agricolo*" e s.m.i.;
2. L'Amministrazione intende sottoscrivere convenzioni nelle modalità e nei limiti di spesa previsti ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs n°228/01 e s.m.i., in coerenza con le normative vigenti in materia di contratti pubblici e nel rispetto del proprio ordinamento interno, ad imprenditori agricoli qualificati per l'espletamento dei seguenti servizi:
 - a) Sfalcio, pulizia e manutenzione delle fasce di rispetto lungo le strade provinciali;
 - b) Taglio alberi potatura e servizi connessi alla silvicoltura;
 - c) Pulizia fossi, scoline, pozzetti e cigli stradali;
 - d) Sgombero materiali ingombranti;
 - e) Manutenzione viabilità minore e sentieristica;
 - f) Manutenzione assetto scoli e canali di drenaggio;
 - g) Manutenzione aree verdi ivi compresi trattamenti fitosanitari;
 - h) Protezione e miglioramento ambientale;
 - i) Opere necessarie per il ripristino, il miglioramento e salvaguardia del territorio.

ART. 3 - ISTITUZIONE ELENCO IMPRENDITORI AGRICOLI DELLA PROVINCIA DELL'OGLIASTRA

1. L'Amministrazione procederà ad istituire un elenco di imprenditori agricoli, sia in forma singola che associata, con sede nella Provincia dell'Ogliastra, idonei ad espletare i servizi di cui all'oggetto, che avrà valenza triennale, con aggiornamenti semestrali;
2. Per la costituzione di tale elenco si procederà alla pubblicazione di apposito **bando**, al quale l'Ente darà idonea pubblicità attraverso: pubblicazione sul sito istituzionale, sull'albo pretorio della provincia e dei comuni in essa ricadenti, nonché attraverso comunicazione alle associazioni di categoria;
3. A seguito dell'istruttoria delle domande pervenute verrà costituito apposito elenco approvato con determinazione del Responsabile del Servizio Agricoltura e Attività Produttive che ne stabilirà anche la validità;
4. Successivamente alla costituzione del suddetto elenco delle imprese agricole qualificate, il medesimo sarà posto a disposizione di tutti i Comuni della Provincia, affinché possano

usufruirne per attivare a loro volta servizi nell'ambito della multifunzionalità oggetto del presente atto;

ART.4 - MODALITÀ AFFIDAMENTO SERVIZIO

1. Qualora questo Ente ravvisi la necessità di effettuare una delle operazioni descritte all'art. 2, si potrà procedere ad affidare il servizio agli operatori iscritti all'elenco così come definito all'art. 3, mediante procedura negoziata (cottimo fiduciario), con l'interpello diretto, attraverso la rotazione degli stessi, privilegiando la scelta secondo la **territorialità** in cui si deve svolgere il servizio e, a seguire, l'**ordine di protocollo** di arrivo. Nell'eventualità che non esistano aziende agricole nel territorio interessato, la scelta ricadrà sulle aziende agricole nei territori immediatamente limitrofi inserite in elenco;
2. Le procedure negoziate si concludono con la stipulazione del relativo contratto che andrà ad impegnare le parti contraenti, redatto per iscritto in forma di scrittura privata sottoscritta dall'offerente e dal funzionario rappresentante dell'Amministrazione, senza obbligo di registrazione nel rispetto del proprio ordinamento interno;
3. Le prestazioni di cui all'art.2 potranno essere affidate a corpo o a misura (e quindi, nel caso, mediante predisposizione di apposito elenco di voci di prezzo allegato al capitolato di cui all'art.7) in relazione alla natura delle medesime;
4. Le prestazioni potranno essere affidate sia ai singoli imprenditori agricoli, sia ad imprenditori in forma associata. Nel primo caso l'importo annuale dei servizi affidati al singolo non potrà superare € 50.000, nel secondo caso l'importo annuale non potrà essere superiore a € 300.000 (art.15 del D.Lgs. 228/2001 mod. dalla L. 296/2006 art.1, comma 1067).

ART. 5 - CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ - REQUISITI

Per essere ammessi all'inserimento nell'elenco, le aziende agricole dovranno avere **sede legale e centro aziendale** nel territorio della Provincia dell'Ogliastra, ed avere tutti **requisiti** per le aziende agricole previste nel Decreto Legislativo n. 228 del 18 Maggio 2001 s.m.i., con particolare riferimento a quelli imprenditoriali e morali, e precisamente:

- a) Possesso della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale I.A.P. (D. Lgs 99/04 e D.Lgs 101/2005 s.m.i. - art. 2135 c.c.)
- b) Iscrizione Camera di Commercio nella sezione speciale registro imprese;
- c) Regolare iscrizione INPS dei titolari l'azienda e di coloro che collaborano (compresi familiari);
- d) Regolare iscrizione INAIL dei titolari l'azienda e di coloro che collaborano (compresi familiari);
- e) Titolarità o proprietà dell'impresa agricola, con l'esatta individuazione della zona sede della ditta;
- f) Proprietà o legittima disponibilità delle attrezzature e dei mezzi necessari ed idonei per l'esecuzione del servizio oggetto di convenzione;
- g) Non avere cause di esclusione dall'assunzione di appalti pubblici di servizi ai sensi della vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale;

- h) Non avere a proprio carico procedimenti in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della L. n.1423/56;
- i) Non avere a proprio carico sentenze di condanna passate in giudicato, ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del c.p.p. per i reati che incidono sulla affidabilità morale e professionale.

ART. 6 - PROFILI OPERATIVI GENERALI DELL'ESECUZIONE

1. Le prestazioni di cui all'Art. 2 dovranno essere eseguite dall'imprenditore agricolo affidatario con autonoma organizzazione e dovranno essere effettuate con l'utilizzazione prevalente di mezzi ed attrezzature dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata (art. 2135 del Codice Civile e s.m.i.). Rimane in capo all'imprenditore la possibilità di utilizzare anche mezzi e attrezzature non proprie ma di comprovata legittima disponibilità, non necessariamente impiegate nella propria attività produttiva agricola.
2. L'Amministrazione provinciale provvederà a verificare, ed il convenzionante dovrà dimostrare prima dell'inizio di ogni singola prestazione di cui all'Art. 2:
 - L'adeguatezza della dotazione di macchine, mezzi e materiali posseduti e/o legittimamente disponibili dall'azienda agricola con cui si sottoscriverà la convenzione in rapporto ai contenuti e all'oggetto contrattuale;
 - L'affidabilità tecnico-funzionale ed il rispetto delle norme di sicurezza e di circolazione per i mezzi e le attrezzature necessarie allo svolgimento delle prestazioni oggetto della convenzione;
 - Dichiarazione di conformità e/o omologazione dei mezzi agricoli alla circolazione stradale e possesso della carta di circolazione aggiornata, nonché idoneità delle attrezzature rispondenti alla normativa vigente in materia e, se previsto, regolarmente collaudata;
 - Il possesso di apposita polizza assicurativa per responsabilità civile per danni verso terzi, secondo le indicazioni contenute nel successivo art.8.
3. Obbligo del rispetto del Codice della Strada per quanto concerne la circolazione delle macchine agricole e dei lavori presso le sedi viarie (gli apprestamenti per tali lavori: es. cartellonistica, segnalazioni, transennamenti, ecc. saranno ad onere e cura dell'affidatario e compensati nel corrispettivo d'appalto);
4. È ammissibile il subappalto nei limiti e nei modi prescritti dall'art. 118 del D.Lgs n°163/2006 e s.m.i., in particolare ai commi 2, 3, 6, 6 bis, 8, 11;
5. In tema di cessione dei crediti si procederà ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs n°163/2006 s.m.i.;
6. Il contratto non può essere ceduto pena la nullità (art. 118 del D.Lgs n°163/2006 s.m.i.).

ART. 7 - PROFILI OPERATIVI SPECIFICI DELL'ESECUZIONE

Per ciascuna prestazione verranno indicati in apposito documento (capitolato), visionabile prima dell'offerta dalle Aziende agricole in elenco, di cui al precedente Art. 3, l'oggetto della prestazione, il contenuto, i tempi, i profili operativi generali di cui all'art. 6 e gli aspetti operativi specifici dell'esecuzione del futuro contratto, la verifica della regolarità delle prestazioni eseguite, il compenso delle prestazioni, le procedure di pagamento, nonché tutti gli oneri, gli obblighi e le responsabilità dell'appaltatore, nel rispetto delle leggi vigenti in materia e del proprio ordinamento.

ART. 8 - RESPONSABILITÀ – POLIZZA ASSICURATIVA

Gli operatori affidatari dovranno presentare, prima dell'inizio del servizio, una Polizza assicurativa per responsabilità civile per danni verso terzi, verso prestatori di lavoro (RCO), verso terzi per la committenza dei lavori, per un massimale di € 1.500000 per ciascuna delle precedenti categorie e per ogni sinistro.

Tortolì, 28 giugno 2010

f.to Il Responsabile del Servizio
Graziano Usai